



Polizia Locale di Castelli

PROVINCIA DI TERAMO
Sede Villaggio Artigiano, snc CAP. 64041 Castelli
Tel. 0861 -979142 Fax 0861.9792225
PEC: polizialocale.castelli@pec.it
MAIL: polizialocale.castelli@hotmail.com
PEC: comune.castelli@pec.it



Prot. R. G. n.0003592 del 24/07/2021

ORDINANZA N. 25

OGGETTO: Istituzione del divieto di sosta permanente 0-24 in via Francescantonio Grue (Sp37) dal civico n. 48 fino alla chiesa di San Rocco direzione di marcia Rigopiano e dal civico n.13 al n. 29 direzione di marcia Ponte Grue.

IL SINDACO

PREMESSO CHE la circolazione veicolare in via Francescantonio Grue (Sp37) è a doppio senso di marcia, non soddisfa le condizioni di sicurezza della circolazione veicolare e della sosta, soprattutto in relazione alle particolari caratteristiche geometrico-strutturali delle medesime, pertanto necessita provvedimenti di regolamentazione;

RAVVISATA la necessità di regolamentare il traffico nella suddetta via istituendo il divieto di sosta a partire dal civico n. 48 fino alla chiesa di S. Rocco compresa direzione di marcia Rigopiano, e dal civico n.13 al civico n. 29 direzione di marcia Ponte Grue.

DATO ATTO che in via Francescantonio Grue (Sp37) è presente un istituto Bancario, una stazione di servizio carburanti, delle attività commerciali e gli avventori sostano con i propri veicoli giornalmente vengono in prossimità delle stesse;

ATTESO che la via oggetto di regolamentazione è a doppio senso di marcia e pertanto, i veicoli lasciati in sosta arrecano pericolo e intralcio alla circolazione stradale e pedonale;

RAVVISATA l'esigenza di garantire la circolazione pedonale e veicolare in sicurezza mediante l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli su ambo i lati in via Francescantonio Grue (Sp37) a partire dal n. 48 fino alla chiesa di S. Rocco compresa direzione di marcia Rigopiano e dal civico n.13 fino al civico n. 29 direzione di marcia Ponte Grue.

VISTO il D.Lgs. 30 aprile 1992, nr. 285;

VISTO D.lgs. 18.08.2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;

ORDINA

L'Istituzione del divieto di sosta permanente con rimozione forzata in via Francescantonio Grue, per tutti i veicoli dalle ore 0-24 di ogni giorno, direzione di marcia Rigopiano a partire dal civico n. 48 fino alla chiesa di S. Rocco compresa, e dal civico n. 13 fino al civico n. 29 direzione di marcia Ponte Grue.

DISPONE

Il presente provvedimento revoca e sostituisce eventuali Ordinanze che hanno regolamentato la sosta dei veicoli nelle aree sopra citate.

La pubblicità del provvedimento mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Castelli

(Te).

La trasmissione della presente Ordinanza:

- all'Area Tecnica Comunale per il collocamento della prescritta segnaletica verticale come previsto dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada D. P. R. del 16 dicembre 1992, n. 495;
- alla Provincia di Teramo;
- alle Forze di Polizia presenti sul territorio.

AVVERTE

- I contravventori alle disposizioni della presente Ordinanza, fatte salve eventuali e più gravi responsabilità penali, saranno puniti ai sensi del vigente Codice della Strada – D.Lgs. 30/04/1992 n. 285.
- Gli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del Codice della Strada, ed a chiunque altro spetti, sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente Ordinanza e della conseguente applicazione delle relative sanzioni.
- Contro la collocazione della segnaletica può essere proposto ricorso, da chi ne abbia interesse, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 285/1992 e nel rispetto delle formalità stabilite dall'art.74 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada D.P.R. del 16 dicembre 1992, n. 495.
- Che contro la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. n.104 del 16/09/2010, potrà ricorrere per motivi di legittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di L'Aquila, oppure ai sensi dell'Art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 potrà attivare il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione della Presente.



Il Sindaco
Rinaldo Seca